



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 - 44030 - Riva del Po - loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



Ufficio: AREA AA.GG. SCUOLA - CULTURA - SOCIALE

ORDINANZA N. 4 DEL 04-02-2020

Oggetto: ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE, NONCHE' ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI NELLE VARIE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, R.D. N. 773 DEL 18/06/1931).

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 04/07/2013, n. 5 ad oggetto *Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione Europea sui Rischi del Gioco d'Azzardo;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 e n. 68 del 21/01/2019, in attuazione della L.R. n. 5/2013, dettano le *Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*, nonché le indicazioni per la mappatura dei luoghi sensibili, individuati all'art. 6 comma 2 bis della L.R. n. 5/2013, ed i provvedimenti conseguenti sulle attività in corso;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 3, comma 2 così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773/1931) sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50 comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *"esercizi pubblici"*;
- la Direttiva dell'Unione Europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n. 59/2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'art. 12 prevede che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ...l'incolumità pubblica, la sanità pubblica... la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività... possono ... essere subordinati al rispetto di ... requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra ... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici"*;
- il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all'art. 31 comma 2 recita *"... secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*;
- con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11 del 23/03/2018 si è proceduto all'approvazione del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, completo della *Mappatura dei luoghi sensibili*, individuata per ciascun territorio comunale dell'Unione Terre e Fiumi, ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della D.G.R. n. 831/2017;
- l'art. 8 del precitato *Regolamento*, così come modificato dalla delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 49 del 27/12/2019, in materia di orari di esercizio delle attività, rimanda ai Sindaci la emanazione di specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, per la definizione dell'orario di apertura delle sale gioco e le sale scommesse, nonché per l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nei limiti stabiliti dal medesimo;

viste le Ordinanze Sindacali degli estinti Comuni di Berra e Ro, rispettivamente n°18 del 19/06/2018 e n°8 del 18/06/2018, aventi pari oggetto della presente, con le quali veniva disposto che gli orari di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., andava dalle ore 10,00 alle ore 22,00, con conseguente blocco di 12 ore di queste attività:

preso atto dell'atto di indirizzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno (Ufficio per l'Amministrazione Generale) in data 06/11/2019 e la conseguente nota della Prefettura di Ferrara in data 15/11/2019, pervenuta all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 19/11/2019, con le quali veniva segnalata la modifica dell'orientamento giurisprudenziale in materia di orari relativi alle attività di cui al precedente capoverso,

sottolineando la necessità di adeguarsi a quanto stabilito nell'Intesa Stato Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata n°103/U del 07/09/2017;

considerato che il blocco delle attività oggetto dell'Intesa sopra richiamata non può protrarsi per più di sei ore giornaliere e che, conseguentemente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento così come modificato dalla delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 49 del 27/12/2019, i Sindaci dell'Unione hanno ritenuto che il periodo di blocco debba essere unico ed intero e svilupparsi dalle ore 06,00 alle ore 12,00;

acquisita l'intesa da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 17/bis della legge n°241/1990, come da nota pervenuta all'ufficio Protocollo dell'Unione Terre e Fiumi in data 21/01/2020 con n°1015;

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate, il rispetto dei seguenti orari di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., da intendersi quale massimo possibile, rimanendo quindi liberi gli esercenti e i gestori di scegliere un periodo di apertura e/o utilizzo degli apparecchi minore ma pur sempre all'interno della fascia sottospecificata:

**DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 06,00 del giorno successivo
tutti i giorni di apertura, festivi compresi**

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le disposizioni contenute nell'art. 9 del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*:

L'utilizzo degli apparecchi da gioco deve svolgersi nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili;
- è vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute;

che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune di Riva del Po e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

che il presente provvedimento sia trasmesso per gli adempimenti di competenza:

- al Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara
- alla Questura di Ferrara
- alla Compagnia Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- all'Albo Pretorio Comunale online
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

che ogni altro provvedimento antecedente, in materia di orari delle sale giochi e sale scommesse e/o in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S., deve intendersi abrogato dalla data della presente.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione dalle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione di cui all'art. 11 del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11 del 23/03/2018.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, alternativamente:

- entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dal Dlgs. 02/07/2010 n. 104;

entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE
ZAMBONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)